REGOLAMENTO (CEE) N. 2158/76 DELLA COMMISSIONE

del 31 agosto 1976

che stabilisce alcune modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2742/75

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1143/76 [2],

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso [3],

visto il regolamento (CEE) n. 2742/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo alle restituzioni alla produzione nei settori dei cereali e del riso [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1862/76 [5], in particolare l'articolo 8,

considerando che, per l'applicazione dell'articolo 5 bis, paragrafo 3, del predetto regolamento, occorre prevedere alcune modalità di applicazione uniformi per tutti gli Stati membri;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per l'applicazione dell'articolo 5 bis, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2742/75, i fabbricanti di glucosio ad alto tenore di fruttosio qual è previsto al paragrafo 2 dello stesso articolo comunicano all'organismo competente di ciascuno Stato membro, anteriormente al quindicesimo giorno di ogni mese:

— il quantitativo di glucosio ad alto tenore di fruttosio fabbricato nel mese precedente,

— i quantitativi dei prodotti di cui all'articolo 3 utilizzati in tale fabbricazione, distintamente per ogni prodotto.

Inoltre, i fabbricanti comunicano l'impegno scritto di mettere a disposizione dell'organismo competente dello Stato membro in causa, su richiesta del medesimo:

— le fatture comprovanti l'acquisto dei prodotti utilizzati in detta fabbricazione,

— le fatture comprovanti la vendita del glucosio ad alto tenore di fruttosio,

— tutte le necessarie indicazioni complementari.

Articolo 2

1. Per ciascun fabbricante di cui all'articolo 1, gli Stati membri stabiliscono per ciascum mese di produzione, al più tardi il quindicesimo giorno del secondo mese successivo, l'importo totale da ricuperare in base ai diversi prodotti utilizzati, applicando i coefficienti di cui all'articolo 3.

2. Il fabbricante versa l'importo di cui al paragrafo 1 all'organismo competente entro il secondo mese successivo a quello della produzione.

Articolo 3

Per il calcolo dell'importo di cui all'articolo 2 si applicano al quantitativo fabbricato di glucosio ad alto tenore di fruttosio i coefficienti sotto indicati per i diversi prodotti utilizzati:

1 Prodotto utilizzato per la fabbricazione di glucosio ad alto tenore di fruttosio	2 Quantitativo fabbricato di glucosio ad alto tenore di fruttosio (t sulla sostanza secca)	3 Coefficiente da applicare	4 Differenza [R. (CEE) n. 2742/75, articolo 5 bis] — UC/t —	5 Importo da ricuperare — UC —
Granturco		1,61	4,00	col. 2 × col. 3 × col. 4
Frumento tenero		2,20	3,70	
Rotture di riso		1,52	4,90	
Fecola di patate		1,61 (granturco)	4,00	
Semole e semolini di granturco		1,31	4,92	

[1] GU n. L 281 del 1°. 11. 1975, pag. 1.
[2] GU n. L 130 del 19. 5. 1976, pag. 1.
[3] GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.
[4] GU n. L 281 del 1°. 11. 1975, pag. 57.
[5] GU n. L 206 del 31. 7. 1976, pag. 3.

Qualora nella fabbricazione di glucosio ad alto tenore di fruttosio sia utilizzato amido e l'interessato non fornisca la prova del prodotto utilizzato per la fabbricazione di tale amido, l'importo da ricuperare viene stabilito tenendo conto del coefficiente (colonna 3) e della differenza (colonna 4) applicabili al frumento tenero.

Per il calcolo dell'importo da ricuperare dai fabbricanti dei nuovi Stati membri viene tenuto conto dell'importo compensativo adesione eventualmente applicato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.* Esso è applicabile a decorrere dal 1° agosto 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione